

COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 113 del 13/07/2023

PROPOSTA N.ro 153 dell'Area AREA 5 URBANISTICA-EDILIZIA-ECOLOGIA Ufficio URBANISTICA-EDILIZIA-ECOLOGIA

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Temporaneo divieto di balneazione relativo all'Area di balneazione identificata con il codice ID: IT013067040004 - Zona antistante Masseria Citeriori.



Città di Silvi

Provincia di Teramo

AREA 5

Urbanistica-Edilizia Privata e P.E.E.P. - Demanio Marittimo— Tutela Ambientale Servizio Tutela Ambientale

Tel. 085-9357339 - Pec.: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

ORDINANZA n. del 2023

Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Temporaneo divieto di balneazione relativo all'Area di balneazione identificata con il codice

ID: IT013067040004 - Zona antistante Masseria Citeriori.

Il Sindaco

VISTA

la nota prot. n. 31820/2023 del 12-07-2023 (assunta al prot. n. 22282 del 13-07-2023) dell'ARTA-Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara avente ad oggetto: "D.M. 30/03/2010 – DGR 289 del 25/05/2020 – Monitoraggio acque di balneazione – Comune di Silvi: risultati microbiologici prelievo del 11/07/2023 - Codice campione 7118 – NON CONFORMITA' all'All. "A" del D.M. del 30/03/2010 nel punto di campionamento: IT013067040004 con denominazione "Zona antistante Masseria Citeriori";

PRESO ATTO che:

nella nota, sopra richiamata, il Distretto Provinciale di Pescara dell'Arta Abruzzo ha comunicato le seguenti risultanze emerse dalle analisi effettuate sul campione prelevato in data 11/07/2023nel punto individuato come segue:

- Codice campione 7118_;
- IT013067040004 con denominazione "Zona antistante Masseria Citeriori";
- Risultati: Conta Enterococchi (UFC/100mL): non indicati (valori limite: Enterococchi 200 UFC/100ml);
- Escherichia coli (MPN/100mL): 744; (valori limite: Escherichia coli 500 MPN/100ml);
- NON CONFORMITA';
- Questo Distretto provvederà alla ripetizione del campionamento di legge i cui esiti saranno tempestivamente comunicati.

CONSIDERATO che:

- il suddetto Punto di Monitoraggio Codice **IT013067040004 Zona antistante Masseria Citeriori -** è individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS 84: Longitudine: 14,136600; Latitudine: 42,538700;
- l'Area di Balneazione di pertinenza dell'anzidetto punto, ha una lunghezza di mt. 1220,00 circa ed i suoi limiti sono individuati dalle seguenti Coordinate geografiche WGS 84:
 - ➤ Inizio tratto: Longitudine: 14,1047584; Latitudine: 42,5682168;
 - Fine tratto: Longitudine: 14,1088544; Latitudine: 42,563647;

DATO ATTO che:

- I'A.C.A. Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing, con sede in Pescara Via Maestri del Lavoro D'Italia n. 81, è l'attuale affidataria della gestione del Servizio Idrico integrato di questo comune, che ricomprende anche la completa gestione della rete fognante pubblica delle acque nere;
- l'Ersi Abruzzo Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato con sede legale in L'Aquila, subentrato ai disciolti Enti d'Ambito (ATO), è l'Ente pubblico che esercita il controllo sul servizio reso dall'ACA Spa quale gestore del Servizio Idrico Integrato di questo comune;

CONSIDERATO che:

- i risultati delle analisi comunicati dall'ARTA danno evidenza che la situazione di inquinamento potrebbe essere riconducibile ad un difetto di funzionamento della rete fognante pubblica delle acque nere, in affidamento all'ACA Spa;
- la situazione di criticità, fin qui esposta, interessante una zona attualmente destinata alla balneazione, costituisce un evidente grave rischio per l'igiene, la salute pubblica e per l'ambiente;
- nell'attesa che vengano comunicati, da parte dell'ARTA Abruzzo, i risultati delle ulteriori analisi eseguite, si rende necessario ed urgente adottare, a titolo cautelativo, ogni provvedimento atto a tutelare l'igiene, la salute pubblica e l'ambiente;

RITENUTO

che le esigenze di celerità consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui alla prima parte dell'art. 7 della legge 241/90 e, quindi, di non dare corso alla procedura partecipativa;

VISTA

Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 226 del 14 aprile 2023 avente ad oggetto "D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" e s.m.i.. Approvazione risultanze campionamenti anno 2022. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione 2023" ed in particolare i seguenti punti del dispositivo:

- 11. di IMPEGNARE gli Enti Gestori del servizio idrico all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;
- 13. di DARE ATTO che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'Allegato A del D.M. del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste dall'art. 2, co. 4, lettere a) e b) del Decreto stesso che di seguito si riporta testualmente: 4. Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A, sono attivate le azioni di gestione di seguito riportate:
- a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome valutano se limitare tale divieto ad un tratto dell'area di balneazione a seguito dei risultati di una serie di campionamenti, effettuati nei giorni successivi in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per delimitare l'area interessata dal fenomeno inquinante. A seguito della delimitazione dell'area da interdire, sara' necessario analizzare le cause del superamento del valore limite, al fine di rivedere eventualmente la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione secondo i criteri di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e di individuare ed attuare adeguate misure di miglioramento. Le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento. Le Regioni e le Province autonome non possono raggruppare le aree derivanti da un eventuale frazionamento se non rispondono ai criteri di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome indicano e giustificano tali modifiche nella lista delle acque da presentare ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, prima dell'inizio della successiva stagione balneare. I risultati ottenuti da tali campionamenti aggiuntivi non rientrano nella serie dei dati utilizzati per la classificazione;

b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualita' delle acque di balneazione.

17. di FAR OBBLIGO alle Amministrazioni comunali dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all' Allegato "D" al presente atto:

- delimitare, con apposita ordinanza sindacale, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione, le acque di balneazione permanentemente vietate e soggette a misure di gestione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come riportato nelle schede allegate;
- delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b) dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08;
- apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma l, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
- segnalare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08.

Le ordinanze sindacale emanate, di divieto di balneazione e successiva revoca, sono trasmesse a cura dell'Amministrazione comunale competente, al Ministero della Salute tramite l'apposita funzionalità predisposta all'interno del Portale Acque ministeriale, come previsto dal D.M. 19/04/2018;

RICHIAMATE

- l'Ordinanza Balneare 2023 della Regione Abruzzo, approvata con Determina DPC 032/58 del 03-03-2023, con la quale viene tra l'altro stabilito che la stagione balneare estiva 2023 ha inizio il 06 marzo e termina 26 novembre 2023 e che l'attività balneare ha inizio il 15 maggio e termina il 30 settembre 2023;
- l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 15 del 22 maggio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera Giulianova (TE);

RILEVATO

che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica, in un'ottica di prevenzione dei pericoli sottesi:

CONSIDERATO

che l'obiettivo primario del presente provvedimento è quello di salvaguardare l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico-sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

RAVVISATA

la necessità e l'urgenza di provvedere adeguatamente alla eliminazione di ogni fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvedendo ad escludere dalla balneazione tutta l'Area di Balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013067040004** con denominazione **"Zona antistante Masseria Citeriori",** ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, co. 4, lettera a) del D.M. 30-03-2010;

VISTI

- l'art. 32 della legge 833 del 23-12-1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare: Il D.M. 30-03-2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
- l'art. 50, comma 4, del T. Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dec. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii;

ORDINA

IL DIVIETO TEMPORANEO DELLA BALNEAZIONE, con decorrenza immediata e fino a revoca, nello specchio acqueo marino individuato come segue:

- lunghezza: mt. 1220,00 circa;
- localizzazione: nei pressi della Via Adige/Via della Marina/Via Rubicone/Vicolo Arno /Vicolo Volturno;
- codice ID: IT013067040004 con denominazione "Zona antistante Masseria Citeriori";

- Limiti: individuati a terra dalle seguenti coordinate geografiche WGS 84:
 - Inizio tratto: Longitudine: 14.1307855; Latitudine: 42.5432300;
 - Fine tratto: Longitudine: 14.1415261; Latitudine: 42.5342049;

ORDINA

- all'A.C.A. Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing, nella persona -del suo legale rappresentante, con sede in Pescara Via Maestri del Lavoro D'Italia n. 81, quale affidataria della gestione del Servizio Idrico integrato di questo comune, che ricomprende anche la gestione della rete fognante pubblica, e
- all'ERSI Abruzzo Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, nella persona del suo legale rappresentante con sede legale in L'Aquila, di esercitare il controllo sul servizio svolto dall'ACA Spa quale gestore del Servizio Idrico Integrato di questo comune,
- di provvedere, immediatamente, data la contingibilità e l'urgenza determinatasi, ad effettuare, ciascuno per le proprie competenze, quanto di seguito elencato:
- 01. tutti i lavori, di manutenzione, di riparazione ed altro, necessari a ripristinare il regolare funzionamento della condotta fognante pubblica delle acque nere e/o di altra rete gestita al fine di impedire il ripetersi della situazione di inquinamento accertata;
- 02. la verifica del regolare allaccio alla rete fognante pubblica di tutti gli stabilimenti balneari interessati dalla presente;
- 03. l'invio all'autorità sindacale ed al Servizio Tutela Ambientale, nel termine di giorni dieci dalla notifica della presente ordinanza, di una chiara e dettagliata relazione illustrante tutte le risultanze che emergeranno dalle verifiche e dai controlli che verranno svolti. Nella stessa relazione andrà riportata anche una precisa e dettagliata descrizione di tutti i lavori eseguiti per la eliminazione delle cause che hanno dato origine alla situazione di inquinamento rilevata.

ORDINA

- al Servizio Tecnico Manutentivo di provvedere immediatamente:
 - ➤ ad apporre nell'intero tratto di costa inibito dalla balneazione l'idonea segnaletica riportante il divieto di cui alla presente ordinanza, controllandone la permanenza per tutta la sua durata;
 - > ad effettuare immediati controlli su tutti i canali di scolo delle acque bianche, con sbocco a mare, presenti sul tratto di spiaggia antistante lo specchio acqueo interessato dalla presente ordinanza;
- alle forze dell'Ordine di verificare, in concorso tra loro, il rispetto della presente ordinanza.

PRECISA

che nell'Area di Balneazione, interessata dalla presente ordinanza, continueranno ad essere svolti gli accertamenti da parte del competente Distretto Provinciale dell'Arta-Abruzzo e che lo stesso specchio acqueo sarà riaperto alla balneazione con ulteriore ordinanza sindacale solo a seguito dell'esito favorevole delle analisi compiute dal medesimo Distretto Provinciale dell'Arta-Abruzzo;

DISPONE

- 01. L'inserimento, immediato, della presente ordinanza nella sezione Aree Tematiche/Balneazione/Ordinanze Sindacali del portale del Ministero della Salute;
- 02. La notifica della presente ordinanza a mezzo Posta Elettronica Certificata P.E.C. :
- al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Silvi anche in relazione agli adempimenti
 conseguenti la presente ordinanza relativamente ai tratti di "SL Spiaggia Libera" e "ABL Alaggio Barche Libero"
 nonché di altri tratti di spiaggia di cui se ne ha la gestione ed ai canali acque bianche, con scolo a mare, presenti nel
 tratto di spiaggia antistante l'area di balneazione interessata dalla presente ordinanza;
- all' A.C.A. Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing, nella persona -del suo legale rappresentante, con sede in Pescara Via Maestri del Lavoro D'Italia n. 81, anche al fine di verificare ;
- All'Ersi Abruzzo Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, nella persona del suo legale rappresentante con sede legale in L'Aquila;
- ai titolari delle concessioni demaniali marittime di seguito elencate:

```
Conc. n. 44 – Cala Nettuno – Via della Riviera - Silvi (TE);
   Conc. n. 4 – Lido Nino – Vicolo Volturno - Silvi (TE);
STR 01 – Elena Club Resort – Vicolo Volturno – Silvi (TE);
Conc. n. 5 – La scogliera – Vicolo Arno - Silvi (TE);
Conc. n. 6 - Skipper – Vicolo Arno - Silvi (TE);
   Conc. n. 7 – Lido Mirage – Vicolo Arno - Silvi (TE);
    Conc. n. 8 - Lido Marifà - Vicolo Aniene - Silvi (TE);
    Conc. n. 9 – Lido Albatros – Via Adige - Silvi (TE);
    Conc. n. 10 – Lido Mar del Plata – Via Adige - Silvi (TE);
   STR 14 – Carletti Gaetano – Via Adige – Silvi (TE);
   STR 13 – D'Andreamatteo Concetta – Via Adige – Silvi (TE);
   STR 12 – Alusea – Via Adige – Silvi (TE);
   Conc. n.11 - Mare sas - Via Adige — Silvi (TE);
Conc. n.12 – Paloma Beach – Via Rubicone - Silvi (TE);
Conc. n.13 – Lake Placid - Via L. Da Vinci- Silvi (TE);
Conc. n.14 – Lido Muanacha - Via della Marina- Silvi (TE);
Conc. n. 15 – LidoMarlin - Via della Marina- Silvi (TE);
Conc. n.16 – Hotel President/Grand Hotel Berti - Via L. Da Vinci- Silvi (TE)
```

03. L'invio della presente ordinanza:

- All'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Silvi;
- All'Ufficio locale Marittimo Guardia Costiera di SILVI;
- All'Ufficio Circondariale Marittimo di GIULIANOVA;
- Alla Regione Abruzzo Servizio Opere Marittime DPE012 Via Catullo n. 2 PESCARA;
- Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ROMA;
- Al Comandante della Polizia Locale di Silvi;
- Al Comandante della Stazione Carabinieri di Silvi;
- Al Responsabile SISP ASL Teramo C.da Casalena TERAMO;
- All'ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara;

04. che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti mediante pubblicazione:

- all'Albo Pretorio On Line del comune di Silvi, fino al recupero della idoneità alla balneazione nel tratto di mare suddetto;
- sul sito web istituzionale del Comune di Silvi.

INFORMA

- che gli atti relativi al presente provvedimento sono a disposizione degli interessati, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Legge 07-08-1990 n. 241 e ss. mm. e ii. presso il seguente ufficio: AREA 5 Servizio Tutela Ambientale del Comune di Silvi, sito in Viale Po di Silvi Marina Apertura al pubblico nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nonché dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
- che il responsabile del procedimento è l'ing. Marzia Buonfigli (tel. n. 085/9357349) (PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi .te.it);
- che chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza e/o attui comportamenti che non permettano la corretta applicazione di quanto ivi disposto è passibile della sanzione di cui all'art. 7bis del T.U.E.L., fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale;
- che, avverso il presente provvedimento, quanti hanno interesse potranno proporre ricorso giurisdizionale, alternativamente, al TAR-Abruzzo, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Si	н	: 1	:								
- > 1	111/										

(ing, Marzia Buonfigli)

Il SindacoDott. Andrea Scordella

SILVI, lì 13/07/2023

Il Sindaco Dott. SCORDELLA ANDREA

_